

## **REGOLAMENTO AFFIDO FAMILIARE**

### **Art. 1 Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi la gestione, l'erogazione e l'accesso all'affidamento familiare. Tale dispositivo è rivolto:

- ai minori residenti e alle loro famiglie,
- ai minori non residenti e/o stranieri non accompagnati.

Il quadro normativo di riferimento è il seguente:

- L. 4 maggio 1983, n.184 "Diritto del minore ad una famiglia" e successive modificazioni di cui alla legge 28 marzo 2001 n. 149;
- L. 176/91 Ratifica Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo;
- L. 28 agosto 1997, n. 285 che detta gli orientamenti per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;
- D.L. 18 agosto 1998 n.286: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- L. 26 agosto 2002 n.189: "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo";
- L. 8 novembre 2000, n.328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e successivo Decreto del Presidente della Repubblica del 3.5.2001 n. 158 che ne definisce gli indirizzi strategici e generali;
- DGR n.1855/2006; "Costituzione dei Centri per l'Affido e la Solidarietà Familiare";
- DGR 4588/2007 Attività dell' Unità di Valutazione Multidimensionali Distrettuali UVMD, di cui alla DGR 3242/2001. Approvazione Linee di indirizzo alle AAUULLSS;
- Linee Guida 2008 per i Servizi Sociali e Socio-Sanitari: la cura e la segnalazione approvate con deliberazione di Giunta Regionale n.569 dell'11.03.08;
- DGR n.2416 dell'8.08.2008 "Linee di indirizzo per lo sviluppo dei servizi di protezione e tutela del minore";
- DGR 3791/2008 "Linee Guida 2008 per i Servizi Sociali e Socio sanitari. L'affido familiare in Veneto. Cultura, orientamenti, responsabilità e buone pratiche per la gestione di processi di affidamento familiare".

### **Art. 2 Finalità e obiettivi dell'affido familiare**

Con l'affidamento familiare si intende perseguire la finalità di garantire al minore il diritto di crescere all'interno di un nucleo familiare in grado di assicurargli uno sviluppo psicofisico e relazionale adeguato e conforme a quanto prevede, in tema di diritti dei minori, la Convenzione ONU di New York del 1989, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura.

Nel contempo ci si prefigge di recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro. Laddove non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque la rielaborazione della propria esperienza familiare.

E' da intendersi anche come un'azione di solidarietà da parte della comunità sociale nei confronti di un bambino o di un ragazzo momentaneamente privo di un ambiente idoneo alla sua corretta evoluzione.

### **Art. 3 Destinatari**

- Minori le cui famiglie presentino lievi/medie/gravi carenze nell'esercizio delle competenze genitoriali sul piano educativo, socio-relazionale, affettivo e materiale per i quali è necessario un supporto da parte di un'altra famiglia;
- minori che si trovano in situazione di grave disagio e/o rischio evolutivo per i quali l'autorità competente ha deciso una separazione temporanea dalla famiglia;
- minori stranieri non accompagnati privi della presenza e del sostegno della propria famiglia d'origine e/o di altra famiglia in grado di prendersene cura.
- ragazzi/e oltre il 18° anno di età e comunque non oltre il 21°, che per situazioni particolari motivate nel Progetto Quadro redatto dal Servizio Sociale istituzionalmente competente, approvato in sede di UVMD, necessitano di proseguire l'esperienza nella famiglia affidataria.

### **Art. 4 I soggetti affidatari**

Gli affidatari possono essere come previsto dalla vigente normativa, coppie con figli, coppie senza figlie e persone singole.

### **Art. 5 Tipologie di affidamento familiare**

5.1 L'intervento di affidamento familiare secondo la normativa vigente può essere secondo lo status giuridico:

- consensuale, disposto dall'Ente Locale in attuazione dell'art. 4 della legge 184/83 e sue modifiche previste dalla Legge 149/ 2001, previo consenso dei genitori o del tutore. Il provvedimento di affidamento familiare, qualora il minore non sia affidato a parente entro il IV° grado, viene sempre inviato per la ratifica al Giudice Tutelare;
- giudiziale, disposto in attuazione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni o Civile e Penale che si avvale dei Servizi Sociali dell'Ente Locale per la sua attuazione e vigilanza.

5.2 L'intervento di affidamento familiare secondo la normativa vigente può essere secondo le tipologie di collocazione:

- eterofamiliare: quando il minore viene collocato al di fuori della sua famiglia d'origine;
- intrafamiliare: quando il minore viene collocato presso parenti entro il 4° grado.

5.3 L'intervento di affidamento familiare secondo la normativa vigente può essere secondo il tempo di durata e tipologia di utenza:

- residenziale: quando il minore vive stabilmente con gli affidatari
- diurno: quando il minore trascorre solo parte della giornata con gli affidatari e la sera torna nella sua famiglia
- a tempo parziale: quando il minore trascorre solo un periodo definito con gli affidatari.

I Servizi Territoriali presentano alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni la proposta

di rinnovo del provvedimento allo scadere dei 2 anni dell'affido consensuale.

#### **5.4 Affidato familiare di minori stranieri non accompagnati (MSNA)**

L'affido familiare con i MSNA si configura come una risposta relazionale e affettiva orientata al sostegno di un progetto futuro di autonomia e alla costruzione di legami affettivi durevoli nel tempo.

I progetti di affido in questo caso non prevedono un programma di recupero delle capacità genitoriali ma le azioni per mantenere/favorire le relazioni con la famiglia d'origine, nei tempi e modi desiderati dai minori stessi. E' indispensabile che l'affido familiare sia un desiderio espresso dal minore. Di norma dovrebbe essere realizzato nella seconda fase dell'accoglienza, a seguito di un percorso in comunità che consenta di avere elementi predittivi sulla sostenibilità di un inserimento in famiglia, e deve prevedere un periodo di conoscenza e avvicinamento graduale tra il minore e la famiglia, tale da poter verificare la compatibilità tra il MSNA e la famiglia stessa, in tutti i suoi componenti.

E' importante che all'interno della UVMD venga definito il PEI del minore nel quale la famiglia, la comunità, il tutore e il minore stesso stabiliscano gli obiettivi e gli impegni specifici di ognuno. E' cioè indispensabile che l'inserimento in affido familiare sia sostenuto da un progetto del Servizio Sociale che possa favorire l'autonomia del minore dalla famiglia raggiunta la maggiore età.

In tal senso, su valutazioni multidimensionali e multiprofessionali si può valutare di porre in atto tutte le procedure necessarie perchè venga attivato o il proseguo amministrativo dopo il compimento del diciottesimo anno venga applicata la misura prevista dalla L 47/2017 che prevede che il T.M. può disporre l'affidamento ai Servizi Sociali fino al compimento del 21 anno di vita.

**5.5** Si prevede un ulteriore forma di affido sperimentale: *Affido educativo familiare professionale*. La forma dell'affido educativo familiare professionale è un "terzo polo" di offerta accanto all'affido tradizionale e alla comunità, per l'accoglienza di pre-adolescenti e adolescenti con particolari situazioni di vulnerabilità. Si tratta di minori il cui collocamento in famiglia non è facile ma per i quali si è evidenziata la necessità di avere una famiglia sostitutiva, integrativa, riparativa per poter vivere in un contesto di relazioni capaci di contenimento, educazione e rielaborazione delle emozioni e dei vissuti più dolorosi. L'affido educativo familiare professionale può essere diurno, residenziale o parziale. Prevede che uno dei membri della famiglia affidataria sia competente in ambito educativo, o sociale o psico-pedagogico. La famiglia affidataria professionale, come previsto dalla legge 149/2001 art. 5, esercita gli ordinari poteri connessi con la responsabilità genitoriale, su delega dell'ente affidatario, pertanto intrattiene rapporti con la scuola e con tutti i servizi e gli adulti di riferimento del minore.

## **Art. 6**

### **Funzioni e compiti dei Servizi coinvolti nel progetto di affidamento familiare**

#### **6.1 Funzioni e compiti dei Servizi sociali istituzionalmente competenti**

Relativamente all'Affido Familiare il Servizio Sociale del Territorio competente, in forma delegata:

- invia la richiesta di nucleo familiare affidatario anche monocomponente al Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare su modulo appositamente predisposto.

La richiesta deve avere i seguenti requisiti:

- a) Progetto Quadro che prevede la separazione del minore dal suo nucleo familiare;
- b) Valutazione delle competenze genitoriali e una prognosi sulla recuperabilità della famiglia d'origine;
- c) Valutazione sulla capacità del minore di fruire al meglio dell'inserimento in una famiglia affidataria.
  - richiede l'attivazione della UVMD come da DGR Veneto n. 4588 del 28/12/2007 dove si stabilisce anche il rimborso spese mensile;
  - incontra regolarmente la famiglia di origine, il minore di età e gli affidatari;
  - predispone per iscritto attraverso l'unità di lavoro composta anche dal CASF e dalla famiglia affidataria, un Progetto Educativo Individualizzato (PEI).

Il minore è protagonista del progetto di affidamento. In ogni fase del progetto i Servizi Sociali avranno il compito di informare, preparare e sostenere il minore affinché comprenda ciò che sta vivendo e collabori positivamente al progetto di affido.

## **6.2 Carattere e finalità del servizio Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare (CASF)**

Le funzioni e i compiti dei soggetti che operano all'interno del C.A.S.F. Distretto 3 e del Distretto 4 sono identificati nel Regolamento centro per l'affido e la solidarietà familiare dell'Ulss 9 Scaligera.

## **Art. 7**

### **Impegni dei soggetti coinvolti**

#### **7.1 Impegni della Famiglia d'Origine**

I genitori esercenti la Responsabilità Genitoriale, qualora si tratti di Affidamento Consensuale, ai sensi della legge 149/01 sottoscrivono formalmente il progetto dell'affido e si impegnano a:

- rispettare gli accordi indicati dal servizio in merito alle modalità di incontro e di rientro del figlio minore;
- collaborare con i servizi sociali e con la famiglia affidataria o l'affidatario per una positiva evoluzione del progetto d'affido;
- contribuire, in base alle proprie possibilità ed ai propri doveri, alle spese personali del figlio minore d'età. In particolare per i casi in cui il minore sia intestatario di indennità di frequenza o altri benefici economici.

Qualora l'affidamento sia Giudiziale, perchè disposto dall'Autorità Giudiziaria, i Servizi Sociali si adopereranno per ottenere, anche in un momento successivo all'inizio dell'affidamento stesso, l'adesione e la collaborazione della famiglia d'origine del minore d'età, per un sereno svolgimento del progetto. In particolare i servizi si impegneranno a condividere con la famiglia d'origine le ragioni che hanno determinato l'allontanamento del minore d'età nel modo più analitico e nello stesso tempo chiaro e comprensibile.

#### **7.2. Impegni della Famiglia Affidataria o dell'Affidatario**

Gli affidatari collaborano con il Servizio Territoriale ed il CASF per l'elaborazione del Progetto Educativo Individualizzato e sottoscrivono formalmente il progetto di affido dove dichiarano di impegnarsi a:

- "accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330-333 del codice civile, o del tutore ed

osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con l'autorità parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie" (legge 149/01, art. 5);

- mantenere i rapporti con la famiglia di origine nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria, secondo quanto concordato con i Servizi Sociali;
- assicurare rispetto e discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della sua famiglia;
- collaborare con gli operatori del servizio titolare del caso e, ove possibile, con la famiglia d'origine e/o tutore;
- attuare interventi medici urgenti e necessari per la salute del minore in affidamento, dandone immediata comunicazione agli operatori ed alla famiglia di origine e/o tutore. Concordare preventivamente gli interventi non urgenti con la famiglia d'origine e gli operatori e/o il tutore.
- La famiglia affidataria può usufruire di un tutore associativo e/o dei gruppi di auto-mutuo-aiuto predisposti dal CASF e/o dalle associazioni.

### **7.3 Diritti del minore**

- ha diritto di essere messo a conoscenza, con modalità adeguate all'età ed alla sua capacità di comprensione, dei Progetti che lo riguardano (P. Q. - P.E.I.) e, dove possibile, essere coinvolto nella predisposizione e verifica;
- ha diritto di mantenere i rapporti con la propria famiglia e con le persone significative della sua storia, secondo le indicazioni dei servizi istituzionalmente competenti;
- ha diritto di vedere rispettata la propria identità culturale, sociale e religiosa.

## **Art . 8 Tutori Volontari**

L'Aulss9 Scaligera aderisce al "Progetto Tutori" gestito dal Garante dei Diritti della persona della Regione Veneto. Si tratta di volontari che, dopo aver frequentato un corso, assumono la tutela dei minori i cui genitori sono decaduti dalla potestà genitoriale.

La funzione di Tutore è gratuita ed è supportata da un'assicurazione a carico della Regione del Veneto.

Tuttavia i tutori che spesso hanno compiti di supervisione e/o adesione al progetto di affido familiare, devono spesso recarsi nelle sedi dei Tribunali, acquistare valori bollati, assumere altre spese. Si prevede per i tutori il rimborso, delle spese vive effettuate nell'ambito dell'esercizio della tutela assegnata, previa attestazione dei costi sostenuti in favore del minore.

## **Art. 9 Contributo economico e assicurazione**

La famiglia affidataria che accoglie un minore ha diritto a ricevere un contributo economico mensile, indipendentemente dalle condizioni economiche, per sostenere le spese di mantenimento.

Il contributo economico per gli affidi residenziali viene erogato secondo i seguenti criteri con le modalità stabilite dalla DGR 3791/2008 "Linee Guida 2008 per i Servizi Sociali e Socio sanitari. L'affido familiare in Veneto. Cultura, orientamenti, responsabilità e buone

pratiche per la gestione di processi di affidamento familiare” paragrafo 5.1.1, e secondo la seguente tabella:

<b>Tipologia di affidamento</b>	<b>Contributo mensile assegnato per ogni minore in affido</b>
- affido familiare residenziale	Pensione minima INPS (per l'anno 2019 euro 513,00)
- affido familiare diurno e parziale	Metà pensione minima INPS
- affido intrafamiliare	Metà pensione minima INPS
- affido educativo familiare professionale	Metà pensione minima INPS o Pensione minima INPS
- affidamento di minori certificati ai sensi dell'art.3 alla legge 104/92 - affidamento di minori da 0 a 2 anni - affidamento di minori con età superiore di anni 16	La pensione minima INPS può essere raddoppiata in considerazione di particolari carichi educativi assistenziali sostenuti dalla famiglia affidataria

La procedura di assegnazione del contributo è definita in UVMD, in considerazione del progetto educativo e di accoglienza del minore e di eventuali spese straordinarie documentate.

Le famiglie affidatarie che accolgono i minori sono assicurate tramite polizza RCT a carico dell'AULSS9.

### **Articolo 10**

#### **Conclusione dell'affidamento familiare**

L'affidamento familiare si conclude al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la necessità, a giudizio dell'Autorità che lo ha disposto o alla scadenza prevista nel Progetto Quadro, nel rispetto della situazione e nell'interesse preminente del minore.

Nel prevedere la conclusione dell'affidamento familiare il Progetto Quadro deve stabilire i termini e i modi della riunificazione con la famiglia di origine, l'inserimento in nuova famiglia o il percorso di autonomia per il minore.

L'affidamento familiare può concludersi anticipatamente per il sopraggiungere di condizioni impreviste che rendono necessario un collocamento diverso per il minore. In questo caso il minore, la famiglia affidataria e la famiglia d'origine vanno adeguatamente preparate dai Servizi Sociali che hanno in carico il minore e la sua famiglia.